

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 90/08

16 dicembre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-524/06

Heinz Huber / Germania

UN REGISTRO CENTRALIZZATO DEGLI STRANIERI PUÒ CONTENERE UNICAMENTE DATI PERSONALI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIRITTO DI SOGGIORNO

Il trattamento e la conservazione di tali dati relativi ai cittadini dell'Unione a fini statistici o di lotta alla criminalità è contrario al diritto comunitario

L'ordinamento tedesco ha istituito un registro centralizzato (Ausländerzentralregister, AZR) che raccoglie taluni dati personali relativi agli stranieri che soggiornano nel territorio tedesco per un periodo superiore a tre mesi. L'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) è responsabile della gestione di tale registro e coadiuva, segnatamente, le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione della normativa in materia di stranieri. In particolare, l'AZR è utilizzato a fini statistici e in occasione dell'esercizio, da parte dei servizi di sicurezza e di polizia e delle autorità giudiziarie, di competenze in materia di azioni giudiziarie e di ricerche relative a comportamenti criminali o che mettano a rischio la pubblica sicurezza.

Il sig. Huber, cittadino austriaco, si è stabilito in Germania nel 1996 per esercitarvi la professione di agente assicurativo indipendente. Ritenendosi discriminato perché dati personali che lo riguardano figurano nel registro centralizzato, e in particolare perché per i cittadini tedeschi non esiste una banca dati corrispondente, il sig. Huber ha richiesto la cancellazione di tali dati.

La Corte d'appello amministrativa del Land Renania del Nord-Westfalia (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen), cui è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario del trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di un registro centralizzato.

La Corte di giustizia constata, innanzi tutto, che i dati in questione sono dati personali ai sensi della direttiva sulla tutela dei dati personali¹. In conformità alla direttiva, il trattamento di questi dati è lecito solo se necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

La Corte ricorda che il diritto di soggiorno di un cittadino dell'Unione nel territorio di uno Stato membro di cui egli non ha la nazionalità non è incondizionato e può essere soggetto a limitazioni. Così, il fatto che uno Stato membro disponga di informazioni e di documenti pertinenti relativi agli stranieri ed utilizzi un registro, al fine di coadiuvare le autorità incaricate di applicare la normativa in materia di soggiorno risulta, in linea di principio, legittimo, a condizione che sia rispettato il requisito della necessità a norma della direttiva sulla tutela dei dati personali.

La Corte conclude che un sistema di **trattamento** di dati personali di questo tipo è conforme al diritto comunitario **se contiene unicamente i dati necessari** per l'applicazione da parte di tali autorità di detta normativa e se il suo carattere centralizzato consente un'**applicazione più efficace della normativa in materia di diritto di soggiorno dei cittadini** dell'Unione europea **non aventi la nazionalità di detto Stato.**

Per quanto riguarda la **conservazione ed il trattamento di tali dati a fini statistici**, la Corte osserva che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a consentire alle autorità nazionali di essere esattamente informate circa i movimenti di popolazione sul loro territorio. Tali statistiche presuppongono la raccolta da parte degli Stati di una certa quantità di informazioni. Tuttavia, l'esercizio di tale competenza non rende per questo necessarie la raccolta e la conservazione dei dati nominativi effettuate nell'ambito del registro in questione. Di conseguenza, la Corte dichiara che un siffatto trattamento dei dati personali **non rispetta il requisito della necessità ai sensi della direttiva.**

Infine, quanto all'impiego dei dati contenuti nel registro per **finalità di lotta alla criminalità**, la Corte rileva, tra l'altro, che tale obiettivo concerne la repressione dei reati commessi, **a prescindere dalla nazionalità dei loro autori.** Ebbene, il registro non contiene dati personali dei cittadini dello Stato membro interessato, quindi un impiego per finalità di lotta alla criminalità **viola il divieto di discriminazione ed è dunque in contrasto con il diritto comunitario.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR CS DE EN ES EL HU IT NL PL RO SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-524/06>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*